

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERBAUDO, PEPE, PINZA, TAGINI, de GHISLANZONI
CARDOLI, MOIOLI VIGANÒ**

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Presentata il 31 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo è stato delegato ad adottare provvedimenti di riordino della finanza locale.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dei comuni e delle province.

L'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disponendo l'abrogazione dell'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ha conseguentemente soppresso l'agevolazione relativa all'esenzione dalla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico dei

«passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici».

Di recente, la legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, integrando l'articolo 56 del più volte menzionato decreto legislativo n. 507 del 1993, ha disposto l'introduzione del comma 11-ter, in base al quale ciascun comune poteva, ai fini della TOSAP, rideterminare, con propria delibera, entro il 31 dicembre 1994, le tariffe di talune fattispecie ovvero esonerarle.

Nel premettere che tale facoltà è limitata al solo anno 1995, vi è, comunque, da osservare che l'eventuale potere di esonero compete esclusivamente ai comuni e non anche alle province, per cui le categorie

agricole non sono state interessate dai provvedimenti comunali, atteso che i fondi rustici sono prevalentemente ubicati nell'area extraurbana e lungo le strade provinciali.

Aggiungasi, inoltre, che la frammentazione poderalè è un fenomeno tipico del territorio nazionale, per cui ne consegue che le aziende agricole si trovano a dover gestire una proprietà distribuita su più fondi rustici, spesso non confinanti tra loro. Per accedere ad essi le suddette aziende hanno dovuto, quindi, occupare suolo pubblico realizzando, mediante la copertura di fossi o canali di scolo delle acque, relativi passi carrabili, ivi compresi

quelli di accesso principale all'azienda agricola vera e propria, dove si trova l'abitazione delle persone dedite alla precipua attività.

Poiché ai fini della TOSAP una tale situazione appare estremamente onerosa per gli interessati in quanto sono assoggettati a tassazione tutti, indistintamente, gli accessi in questione, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di ritenere applicabile il tributo al solo passo carrabile principale di accesso all'azienda, escludendone, contestualmente, quelli utilizzati per lo sfruttamento delle superfici coltivate e per l'impiego dei fabbricati destinati alle attività connesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) i passi carrabili di accesso ai fondi rustici ed alle costruzioni rurali diverse da quella destinata ad uso abitativo ».

